

**CAPITOLATO D'APPALTO**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2026

## **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore del Comune di Bussero. Il servizio consiste, principalmente, nell'indirizzare l'Ente nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell'assistenza nelle fasi di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti di assicurazione.

In particolare, i compiti del Broker consistono in:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente;
- c) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, nella predisposizione di capitolati, bandi e altri atti di gara da utilizzarsi per l'espletamento dell'appalto, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Ente di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
- d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
- e) esecuzione e gestione delle polizze, con preventiva segnalazione delle scadenze dei premi dovuti e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle polizze stesse;
- f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- g) assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti a ogni tipologia di rischio. In ogni caso la denuncia del sinistro da parte dell'Ente verrà fatta alla società di brokeraggio, la quale provvederà alla gestione della posizione nei confronti della Compagnia Assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT);
- h) verifica della puntualità dei premi, riscossione e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa;
- i) verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizioni sinistri;
- j) analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di un'eventuale replica;
- k) interventi formativi sul personale dell'Ente addetto ai servizi assicurativi e ad altri servizi eventualmente coinvolti;
- l) assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentino nell'espletamento delle attività dell'Ente;
- m) rapporto semestrale sullo stato delle varie polizze e dei sinistri pagati dalle Compagnie assicuratrici con relativo importo.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente in relazione alla gestione dei contratti assicurativi.

Le prestazioni del presente capitolato dovranno essere adempiute dal broker secondo la disciplina di cui all'art. 1176 del c.c.

Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell'Ente né potrà impegnare lo stesso se non preventivamente autorizzato.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell'Amministrazione.

## **Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni delle norme contenute nel presente capitolato e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante.

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia a tutte le norme contenute in leggi, decreti, regolamenti e atti normativi vigenti in materia.

### **Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE**

Il Broker eseguirà l'affidamento con la diligenza e la professionalità propria della prestazione oggetto del presente Capitolato.

Per l'espletamento del servizio, il Broker dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Ente, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine, il Broker dovrà mantenere in essere un Ufficio operativo e dovrà designare un referente per l'Ente, che sarà il Responsabile del servizio, e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato. Le richiamate figure professionali saranno quelle individuate dal Broker.

### **ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO**

La durata del mandato di incarico per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo viene fissata per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dal 01.12.2023 e fino al 31.12.2026.

Il servizio si intende ripetibile fino a un massimo di ulteriori 3 (tre) anni, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, e alle medesime condizioni contrattuali. La disponibilità al rinnovo dovrà essere comunicata dalle parti entro 15 giorni dalla richiesta.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente e/o dell'intermediario, il Broker si impegna espressamente alla continuazione del rapporto contrattuale per un massimo il Broker s'impegna a continuare il servizio per 6 (sei) mesi fino all'individuazione del nuovo Broker, alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi stabiliti dalla presente convenzione, per garantire il perfezionamento delle procedure.

### **Art. 5 – REMUNERAZIONE DELL'INCARICO.**

Il servizio di brokeraggio di cui all'art. 1 non comporterà alcun onere finanziario a carico dell'Ente, in quanto sarà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o prorogati i contratti di assicurazione, in base alle percentuali sui premi pagati dall'Ente stabilite con l'atto di affidamento del servizio.

### **Art. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati avverrà esclusivamente per il tramite del Broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna e obbliga a versarli all'Assicuratore, in nome e per conto dell'Ente nei tempi e nei modi convenuti con l'Assicuratore stesso. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente

Il Broker provvederà alla rendicontazione dei premi pagati secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

### **Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA**

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario si obbliga a presentare copia conforme all'originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale, di cui al D. Lgs. n. 209/2005, depositata presso l'IVASS, con massimale non inferiore a euro 2.500.000,00.

Il Broker dovrà comunicare qualsiasi successiva variazione della polizza in oggetto.

### **Art. 8 – OBBLIGHI E ONERI DELLE PARTI**

Il Broker:

- dovrà svolgere l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, obbligandosi a garantire che tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato si attengano alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia;

- dovrà garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi e dovrà mettere a disposizione dell'Ente tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Sono a carico del Broker tutte le spese e oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

L'Ente, da parte sua, si obbliga a:

- non stipulare, modificare o sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l'Ente;
- rendere noto in tutte le procedure per l'assunzione di polizze assicurative che la gestione dell'affidamento e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri e la formulazione di eventuali disdette.

#### **Art. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO.**

È vietata la cessione totale o parziale di contratto.

Non è consentito il subappalto del servizio e/o di parti del medesimo. Il subappalto del servizio o di parti del medesimo sarà considerato grave inadempimento contrattuale e determinerà l'immediata risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

#### **Art. 10 – RISARCIMENTO DANNI.**

Oltre all'ipotesi di cui al precedente articolo, l'Ente avrà diritto al risarcimento danni eventualmente subiti per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

#### **Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di reiterate inadempienze, è riservata all'Ente la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione alla parte, con effetto dal novantesimo giorno dalla data di notifica della risoluzione stessa e fatti salvi i maggiori danni.

#### **Art. 12 – CONTROVERSIE.**

Per eventuali controversie, viene eletto competente il Foro di Milano, con esclusione espressa di qualsiasi altro Foro competente per legge.

#### **Art. 13 – TUTELA DELLA PRIVACY.**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Le parti si impegnano, nell'esecuzione del presente contratto, ad agire in conformità con la normativa di settore, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, idonee a garantire la sicurezza delle informazioni

sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati e atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

Ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali, con il presente contratto, il Broker si impegna a:

- considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare o, comunque, a rendere noti a terzi i dati personali o le informazioni fornite in relazione all'attività svolta per conto dell'Ente, a cui il Broker potrà accedere nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli lo svolgimento dei servizi e delle attività affidategli.
- Proteggere i dati personali eventualmente trattati, di cui l'Ente è titolare, o le informazioni fornite con cautele e misure organizzative e di sicurezza comunque non inferiori a quelle utilizzate per proteggere le informazioni e la documentazione riservata.
- Non diffondere a terzi i dati personali o le informazioni di cui il Broker verrà a conoscenza.

Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

#### **Art. 14 - NORME FINALI.**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.